

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVI
n. 2

RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO NAZIONALE
DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE

(Articolo 3, comma 20, della legge 6 agosto 1990, n. 223)

**Presentata dal Ministro delle comunicazioni
(CARDINALE)**

Trasmessa alla Presidenza il 22 giugno 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Allegati	»	9

PAGINA BIANCA



*Ministero
delle Comunicazioni*

Ufficio legislativo

Prot. N. GM/119373/110147-V/CR

Allegati 4

Risp. al N.

del/...../.....

22 GIU. 1999

19

Preg.mo avvocato
Nicola Mancino
Presidente del Senato
della Repubblica
R O M A

OGGETTO: relazione concernente il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze.

Con la presente, che fa seguito alla nota GM/113511/110147 V/CR del 3 settembre 1998, si dà adempimento all'obbligo sancito dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, la quale, all'articolo 3, comma 20, prevede, da parte del Ministro dell'poste e delle telecomunicazioni (ora Ministro delle comunicazioni), la trasmissione annuale ai Presidenti delle Camere di una relazione circa lo stato di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze.

Al riguardo si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva con delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998 (all. 1).

A sua volta, il decreto legge n. 15/99, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/99 (all. 2) ha stabilito, all'articolo 1, comma 3, che la predetta Autorità deve integrare entro il 30 giugno 1999 il citato piano di assegnazione delle frequenze televisive con l'indicazione del

numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale. La medesima legge ha inoltre fissato al 30 novembre 2000 il termine entro il quale l'Autorità deve approvare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora.

Il piano nazionale approvato con la citata delibera del 30 ottobre 1998 non è ancora operativo in quanto, oltre a dover essere opportunamente integrato secondo la prescrizione della citata legge n. 78/99, presuppone, ai fini della sua attuazione, il rilascio delle nuove concessioni televisive private, secondo la scansione temporale indicata dalla stessa legge n. 78/99.

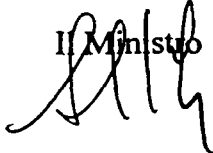
La fase di passaggio dall'attuale situazione di esercizio delle frequenze di radiodiffusione censite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge n. 223/90 a quella definita dal piano di assegnazione delle frequenze televisive è descritta nella relazione illustrativa del piano approvato dall'Autorità, che fa parte integrante della già menzionata delibera del 30 ottobre 1998.

Si evidenzia, altresì, che il regolamento per il rilascio delle concessioni televisive private su frequenze terrestri approvato dall'Autorità con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998 (all. 3), all'articolo 16 detta la disciplina specifica per l'adeguamento al piano, prevedendo che in sede di prima attuazione la concessione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni per l'uso delle frequenze di cui al piano è sottoposta a condizione risolutiva per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli impianti al piano stesso, secondo le indicazioni che saranno contenute nell'atto concessorio. Il medesimo articolo, al comma 2, consente a coloro che otterranno la concessione in ambito nazionale o

locale, nelle more della completa attuazione del piano, di proseguire nell'esercizio dell'attività televisiva con gli impianti legittimamente operanti alla data di inoltro della relativa domanda.

Relativamente al solo comparto delle televisioni private in ambito nazionale, il disciplinare adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1999 (all. 4), ha stabilito le modalità di presentazione delle relative domande e quelle di attribuzione dei punteggi da parte della commissione di valutazione ivi prevista, disponendo altresì, sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano nazionale di assegnazione, la possibilità di rilasciare sino ad un massimo di otto concessioni televisive private in ambito nazionale.

Entro il termine del 31 maggio u.s., stabilito dal predetto disciplinare, sono pervenute tredici domande di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. Al termine della valutazione comparativa di tali domande, l'apposita commissione provvederà a formare la graduatoria in base alla quale saranno rilasciate le concessioni alle società aventi titolo, entro il termine di legge del 31 luglio 1999, stabilito dalla ricordata legge n. 78 del 1999.

Il Ministro


PAGINA BIANCA

All. 1

10-11-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 263

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1998.Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 68/98).**L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

Nella sua riunione di consiglio del 30 ottobre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, di tale legge che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato con il Ministero delle comunicazioni in data 2 luglio 1998 e considerata l'attività istruttoria svolta dagli organi del medesimo;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed altre norme anche in materia di procedimento;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze con riferimento all'emittenza televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31 ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione del piano relativo alla radiodiffusione sonora, data la complessità del medesimo, e fermo il rispetto per esso del termine del 30 settembre 1999, giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1998 n. 122;

Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

Ritenuto di ricanalizzare la gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;

Rilevato che il canale 69 della banda V della gamma UHF è riservato al Ministero della difesa, che lo utilizzerà in esclusiva dal 1° gennaio 2001, e che il canale 38 della banda V della gamma UHF è in condivisione con la ricerca della radioastronomia;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

Ritenuto di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, con servizio di circa il 92% della popolazione;

Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico «sito comune», le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Ritenuto che i siti considerati nel piano, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione ad un valore corrispondente al grado 4 della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Verificata la configurabilità di apposite reti per la radiodiffusione del segnale televisivo di emittenti estere e di emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

10-11-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 263

Delibera:

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, costituito da un tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino d'utenza, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative quattro tabelle allegate, concernenti la copertura del territorio delle regioni e province autonome ed i siti previsti.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

3. Tenuto conto del numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF, in ragione di quanto precisato nelle premesse e nei successivi punti 4 e 5) e dell'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in diciassette, di cui sei, pari al 35,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera e), e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66, 67 e 68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).

5. I due canali della banda I della gamma VHF (A e B), in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenze utilizzate e quindi del loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

6. Ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi del già richiamato art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Le modalità per l'attuazione del piano saranno definite nel regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, e dell'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Copia del piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

9. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 1998

Il presidente: CHELI

98A9742

**ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a. concernenti in particolare la variazione della denominazione sociale ed il trasferimento della sede sociale. (Provvedimento n. 1018).

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in piazza Vittorio Veneto n. 1 - Firenze;

31-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

All. 2

**OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI PADOVA**

DECRETO DIRETTORIALE 5 marzo 1999.

Modificazioni al regolamento dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto direttoriale 10 novembre 1992, n. 9/cont., con il quale è stato emanato il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Padova;

Visto il decreto direttoriale 31 dicembre 1993, n. 12/cont., pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994, con il quale è stato modificato ed integrato il predetto regolamento a seguito della delibera del consiglio direttivo in data 21 giugno 1993;Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 1997, n. 31/cont., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 1997, con il quale è stato modificato ed integrato il predetto regolamento a seguito della delibera del consiglio direttivo in data 24 giugno 1997;Visto il decreto direttoriale 23 settembre 1998, n. 87/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261, del 7 novembre 1998, con il quale è stato modificato ed integrato il predetto regolamento a seguito della delibera del consiglio direttivo in data 10 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio direttivo che in data 22 settembre 1998 ha approvato la soppressione del comma 12 dell'art. 27 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ulteriore modifica al citato regolamento;

Vista la nota prot. n. 3033/7 del 9 novembre 1998, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la modifica approvata dal consiglio direttivo, per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 1991 del 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ufficio I, ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare in merito;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto, il comma 12, dell'art. 27 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Padova, viene soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 5 marzo 1999

Il direttore: DE ZOTTI

99A2422

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999), coordinato con la legge in conversione 29 marzo 1999, n. 78 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.**Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini**

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio

della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con

31-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

3-bis. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

3-ter. *È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000.*

Riferimenti normativi:

— La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

— Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-b) (omissis);

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvelendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti».

— Il testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

31-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiaibili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

— Il testo del comma 17 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità».

— Il testo degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

— La legge n. 122/1998 reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

Art. 2.

Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo

1. Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisi-

zione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è il seguente:

«Art. 14. (Istruttoria). — 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

31-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

«Art. 15 (Diffide e sanzioni). — 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'infrazione o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni».

— Il testo del comma 6, lettera c), n. 11), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-b) (omissis);

c) il consiglio:

1)-10) (omissis);

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere».

— Il testo del comma 31 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità».

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di

emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: «delle concessionarie televisive» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonici e televisivi diffusi».

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di teleshopping, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, possono presentare domanda di concessione, a condizione che si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione.

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda documentata per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti delle risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

31-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

5-ter. All'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «non vengano superati» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni».

5-quater. All'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: «radiotelevisive» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».

5-quinquies. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 6, lettera g), dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-f) (omissis);

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78/1998, è il seguente:

«4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro».

— Il testo dell'art. 43-bis della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 43-bis. — L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna».

— La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, reca il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività legislative.

— Il testo del comma 13 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esecuzione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse».

— Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), e lettera b), n. 13), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti:

1)-14) (omissis);

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

(Omissis);

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1)-12) (Omissis);

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».

— Il testo del comma 24 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A2437

Ali. 3

10-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1998.

Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri. (Deliberazione n. 78/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 1° dicembre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'adozione di un regolamento per il rilascio delle concessioni televisive e i principi generali cui il regolamento deve attenersi;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materie postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), fatto ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 maggio 1993, e in particolare l'atto finale, allegato XI;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato il 2 luglio 1998 tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, in conformità a quanto dispone il menzionato art. 3, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato I alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presidente è incaricato di provvedere a tutte le successive fasi attuative, compresa la pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° dicembre 1998

Il presidente: CHELI

10-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

ALLEGATO I
(alla delibera n. 78 del 1° dicembre 1998)REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA SU
FREQUENZE TERRESTRI.TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

b) «autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) «emittente»: titolare di concessione che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette;

d) «emittente a carattere informativo»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre;

e) «emittente a carattere commerciale»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;

f) «emittente a carattere comunitario»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:

1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

g) «emittente monotematica a carattere sociale»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

h) «emittente commerciale nazionale»: emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

i) «emittente di televendite»: emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

l) «emittente ad accesso condizionato»: emittente che trasmette programmi televisivi in ambito nazionale mediante un segnale codificato, la cui visione da parte dell'utente è contrattualmente subordinata al preventivo assenso per assicurare la remunerazione del servizio;

m) «piano»: il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

n) «disciplinare»: l'atto richiamato nell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva;

o) «ambito nazionale»: l'ambito d'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia;

p) «bacino di utenza televisiva»: l'ambito di irradiazione coincidente, di norma, con il territorio della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano;

q) «area di servizio»: l'ambito territoriale coincidente con il bacino di utenza, o parte di esso, per il quale è rilasciata la concessione in ambito locale;

r) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dalla società concessionaria o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra società concessionaria;

s) «opere europee»: le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

c) il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, in tecnica analogica. Le concessioni sono rilasciate per la radiodiffusione e per l'installazione ed esercizio degli impianti di diffusione e dei necessari collegamenti di telecomunicazioni.

2. Le norme del presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle autorizzazioni previste dagli articoli 38, 43 e 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al comma 2 determinano altresì le frequenze pianificate sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione, il diagramma di antenna e l'area di servizio.

TITOLO II

REQUISITI TECNICI

Art. 3.

Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione interferisca altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge, promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

Art. 4.

Progetto dell'impianto o della rete

1. Il progetto può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

10-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

Art. 5.

Omologazione e collaudo degli impianti

1. Gli impianti oggetto della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente.

2. L'Autorità promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti anche presso le sedi del concessionario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

TITOLO III

CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SU FREQUENZE TERRESTRI

Art. 6.

Condizioni per la presentazione delle domande di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).

2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi.

3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge stessa.

6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualità di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi;

b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione;

c) la descrizione dell'attività televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare;

d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in Italia ai sensi dell'art. 2, par. 3 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.

8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:

a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versata entro trenta giorni dal rilascio stesso;

b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.

9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 7.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una delle seguenti tipologie: emittente commerciale nazionale, emittente di teledivente, emittente ad accesso condizionato. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione e deve contenere:

a) l'indicazione del tipo di concessione richiesta;

b) l'eventuale uso di un sistema di codificazione;

c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;

d) l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radiocentriche e per lo sviluppo della radiodiffusione digitale;

e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;

f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per l'intero arco temporale di durata della concessione;

g) lo spazio che s'intende destinare ai vari tipi di programmazione (a titolo esemplificativo: informazione, sport, cultura, svago);

h) la quota percentuale di programmi e servizi informativi che l'emittente si impegna a produrre in proprio;

i) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16 e 17, dell'art. 2, della legge;

l) l'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

m) l'impegno, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, a trasmettere quotidianamente non meno di tre edizioni di un telegiornale di informazione generale autoprodotta nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;

n) l'indicazione dei bacini di utenza che si intendono servire, conformemente alle modalità di cui all'allegato A;

o) le esperienze eventualmente maturate nei settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;

p) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;

q) l'indicazione del numero di lavoratori che si prevede di occupare nelle società concessionarie per le varie mansioni e qualifiche;

r) gli impegni finanziari per la ricerca e lo sviluppo;

s) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge;

10-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

t) la tipologia di servizi di telecomunicazione che l'emittente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, della legge.

2. I richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, siano già titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, devono altresì:

a) specificare, con apposita e idonea documentazione:

1) il numero medio di ore giornaliere di trasmissione effettuate;

2) la tipologia dei programmi trasmessi;

3) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;

4) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo, ivi compresi quelli per la ricerca e lo sviluppo;

5) il numero dei lavoratori occupati nelle varie mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti;

6) ulteriori elementi indicativi della presenza sul mercato;

b) indicare con eventuale specifica dichiarazione:

1) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti;

3) di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;

4) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

5) gli impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui all'allegato B, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'art. 32, della legge 6 agosto 1990, n. 223, legittimamente ed effettivamente eserciti.

3. Alla domanda per il rilascio della concessione deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;

b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

e) certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'art. 13, comma 1, a titolo di contributo per spese istruttorie.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 2, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera a), n. 5, nonché al comma 3, lettere a), e) ed f) del presente articolo.

5. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente.

6. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

Art. 8.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una o più delle seguenti tipologie di emittente, con indicazione delle priorità: emittente commerciale, informativa, a carattere comunitario, monotematica locale sociale.

2. La domanda deve contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere da c) a g), e da o) a t) del comma 1, dell'art. 7 e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 2, dell'art. 7, le seguenti indicazioni:

a) il tipo di concessione che si richiede;

b) il bacino di utenza ovvero l'area di servizio che s'intende coprire, conformemente alle modalità di cui all'allegato A;

c) i bacini di utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;

d) l'eventuale impegno del richiedente una concessione a carattere commerciale a trasmettere programmi di informazione locale o comunque legati alle realtà locali;

e) l'impegno del richiedente una concessione a carattere informativo, comunitario o monotematico sociale a rispettare i limiti di trasmissione specificamente indicati per ciascuna emittente dalle relative definizioni di cui all'art. 1.

3. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), n. 5 e comma 3, lettere d), e) ed f), deve essere corredata da:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda o, per le emittenti a carattere comunitario, attestazione riguardante la costituzione del richiedente stesso in associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo lucro;

b) certificato di nazionalità, qualora si tratti di società non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano qualora venga richiesta una concessione per radiodiffusione televisiva a carattere comunitario.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 3, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera a), n. 5 ed al comma 3, lettere e) ed f) dell'art. 7.

5. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente. Il rilascio della concessione per una delle tipologie nell'ordine delle priorità indicate dal richiedente esonera dall'esame delle richieste relative alle tipologie subordinate.

6. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale nello stesso bacino di utenza.

7. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito locale in una appartenente a tipologia differente.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, per i soli primi due anni dal rilascio della concessione sono consentiti, previa comunicazione all'Autorità, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti da un titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva ad un altro.

10-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

9. In sede di prima attuazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 6, ad uno stesso soggetto che all'atto di presentazione delle domande sia già titolare di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, può essere rilasciata una ulteriore concessione di tipologia diversa per lo stesso bacino d'utenza ovvero una seconda concessione anche della stessa tipologia purché riferita ad area di servizio diversa.

Art. 9.

Valutazione e comparazione delle domande

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, le domande per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il termine indicato nel disciplinare adottato in base al presente regolamento. La concessione viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro i termini di legge.

2. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico-finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità. La commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. La domanda è respinta, con provvedimento motivato, qualora:

- a) l'istante non soddisfi le condizioni per la presentazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale di cui all'art. 6;
- b) la domanda non contenga gli elementi di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 o all'art. 8, commi 2 e 3, rispettivamente per le richieste di concessione in ambito nazionale o locale.

4. La commissione assegna a ciascuna domanda, presentata per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale, un punteggio, sulla base dei singoli elementi previsti nel disciplinare, nell'ambito delle seguenti aree:

- a) qualità dei programmi;
- b) piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete;
- c) occupazione;
- d) esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori.

5. Al termine della valutazione comparativa la commissione compila le graduatorie per le domande in ambito nazionale e locale; per queste ultime, vengono formate graduatorie distinte per ciascun bacino di utenza. Un medesimo soggetto può ottenere concessioni in più di un bacino d'utenza purché esse siano riferite a regioni limitrofe che servano una popolazione complessivamente non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud.

Art. 10.

Obblighi del titolare della concessione

1. I concessionari per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale sono tenuti a trasmettere programmi, nel primo caso, per non meno di 18 ore giornaliere e per non meno di 130 ore settimanali e, nel secondo caso, per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) quanto ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, almeno tre edizioni quotidiane di un telegiornale di informazione generale autoprodotta nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;
- b) quanto ai titolari di concessione a carattere informativo in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d);
- c) quanto ai titolari di concessione a carattere comunitario e monotematico sociale in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere f) e g).

3. Specifici obblighi per i concessionari di radiodiffusione televisiva che trasmettono con accesso condizionato sono determinati dal regolamento previsto dall'art. 3, comma 11, della legge.

4. I concessionari per la radiodiffusione televisiva sono tenuti a trasmettere lo stesso programma su tutto l'ambito territoriale per il quale è rilasciata la concessione. Tale obbligo può essere derogato:

- a) per le emittenti nazionali e locali, in relazione ad eventi non prevedibili, di carattere occasionale ovvero eccezionale;
- b) per le sole emittenti locali e per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera:

 - 1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;
 - 2) nel caso in cui i programmi siano diretti a diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito;
 - 3) al fine di trasmettere programmi informativi differenziati.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le modalità da questo stabilite.

6. I concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sono tenuti al rispetto delle norme sulla produzione e distribuzione di opere europee e di opere indipendenti previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo le modalità previste da un apposito regolamento dell'Autorità.

7. I concessionari devono tenere un registro sul quale vengono annotati seimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. I concessionari sono altresì tenuti a conservare, per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, la registrazione dei programmi trasmessi.

8. Si applicano ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 11.

Durata della concessione subentro, estinzione e decadenza

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale hanno durata di sei anni, sono rinnovabili e non possono essere cedute salvo quanto previsto al comma 2.

2. In caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione conforme alle previsioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di cui all'art. 2, comma 5, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), n. 1, della legge. A tal fine, previo accertamento delle predette condizioni e disposizioni, l'Autorità autorizza la cessione dell'azienda ed il Ministero delle comunicazioni consente il subentro nella concessione.

3. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si estinguono:

- a) per scadenza del termine, qualora non vengano rinnovate;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) in caso di estinzione del concessionario;
- d) per dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;
- e) per mancato pagamento del canone di concessione.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nel presente regolamento comporta la decadenza della concessione.

Art. 12.

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo.

2. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo.

3. In sede di rinnovo delle concessioni si tiene conto delle eventuali sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge e del presente regolamento.

10-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

Art. 13.

Determinazione dei contributi e dei canoni

1. Il richiedente la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale è tenuto, anteriormente alla presentazione della domanda, al pagamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, così determinata:

lire 50 milioni per la domanda di concessione in ambito nazionale;

lire 10 milioni per la domanda di concessione in ambito locale.

2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo determinato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge.

3. In caso di ritardo o mancato pagamento del canone di concessione si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Trasmissione di programmi in contemporanea

1. Ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni alla trasmissione di programmi in contemporanea, nello stesso bacino d'utenza o in diversi bacini, secondo le disposizioni dell'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, escluso il riferimento alla necessaria diversità dei bacini di utenza.

2. La variazione dell'orario di interconnessione da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni presentata con preavviso di almeno quindici giorni.

3. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e devono essere identificate mediante un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelle delle emittenti interconnesse. Le concessionarie autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi della propria emittente. Esse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiama in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente.

4. Il presente articolo si applica anche alle concessionarie che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni in contemporanea nell'arco della programmazione giornaliera.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del presente regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando a questi ultimi un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le motivazioni addotte risultino inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento persista oltre il termine indicato ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disciplina per l'adeguamento al piano

1. In sede di prima attuazione la concessione rilasciata da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi del presente regolamento, per l'uso delle frequenze di cui al piano, è sottoposta a condizione risolutiva per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli impianti al piano stesso, secondo le indicazioni contenute nell'atto concessorio.

2. Coloro che ottengono la concessione in ambito nazionale o locale ai sensi del presente regolamento, nelle more della completa attuazione del piano, possono proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), n. 5).

Art. 17.

Particolare regime delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 3, comma 11, della legge

1. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge, nonché i soggetti che esercitano la rete eccedente di cui all'art. 3, comma 11, della stessa legge, che risultino utilmente collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della predetta legge, l'esercizio delle reti eccedenti i limiti sopraindicati.

2. Qualora entro il termine di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge risultino rimosse le condizioni ostative all'esercizio, sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti eccedenti, può essere presentata dagli interessati domanda di subentro ai sensi dell'art. 11.

Art. 18.

Canone transitorio

1. Fino all'adozione dell'apposito regolamento di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge, per la determinazione dei canoni e contributi, i titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone stabilito dall'art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Trasmissione di programmi televisivi su frequenze terrestri con tecnica numerica

1. Per consentire l'attuazione del piano e l'introduzione delle trasmissioni su frequenze terrestri con tecnica numerica le emittenti che si impegnano a rendere disponibili entro ventiquattro mesi i canali, destinati dal piano a tale scopo, hanno titolo ad una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per cento del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare.

2. Le emittenti che s'impegnano a trasmettere, sulle frequenze televisive terrestri, con tecnica numerica, entro trentasei mesi, sono esonerate dal pagamento del canone per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica numerica per un periodo di sei anni. Alle stesse è praticata una riduzione del canone dovuto per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica analogica, in proporzione alla percentuale di territorio servito con la nuova tecnica e, comunque, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. Le emittenti che assumono gli impegni di cui ai commi 1 e 2 sono tenute, a garanzia dei relativi adempimenti, a consegnare fidejussione bancaria pari a 12 miliardi per le emittenti in ambito nazionale e 300 milioni per quelle in ambito locale.

4. I canali utilizzati per la radiodiffusione televisiva in tecnica numerica, qualora siano destinati alla trasmissione simultanea dei programmi già irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 2 della legge.

**RETI RICHIESTE CON LA DOMANDA
DI NUOVA CONCESSIONE****SCHEDA TECNICA**

1. Denominazione della rete:

2. Tipo di rete: a copertura nazionale ☐a copertura regionale ☐a copertura locale ☐

3. Aree da servire

(per le reti a copertura nazionale e regionale indicare solo le aree non coperte dalle
postazioni inserite nel Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze)

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza
.....		
.....		
.....		

**RETI LEGITTIMAMENTE GESTITE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA NUOVA
CONCESSIONE**

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione e codice della rete:

- | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2. Tipo di rete: | a copertura nazionale | ☐ |
| | a copertura interregionale | ☐ |
| | a copertura regionale | ☐ |
| | a copertura locale | ☐ |

10-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

ALLEGATO B

**DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE
POSTAZIONI E IMPIANTI DELLA RETE**Postazione

Denominazione della postazione	Regione	Provincia	Longitudine (gradi, primi, secondi)	Latitudine (gradi, primi, secondi)	Quota s.l.m. (m.)
.....					

Sistema radiante

Canale funz. Impianto	Polarizzazione (H,V)	Tipo di offset	Valore dell'offset	Altezza convenzionale (m)
.....				

**Massima potenza equivalente irradiata nel piano orizzontale
(dBk)**

0°	10°	20°	30°			350°
.....						

Area interessata dal servizio

Comuni serviti dalla postazione:

Regione e provincia di appartenenza:

98A10622

12-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 59

All. 4

notaio Francesco P. Menonna in data 9 giugno 1970, repertorio n. 12335, registro società n. 246, tribunale di Palmi;

società «Cooperativa agrumaria ortofrutticola di San Ferdinando» a r.l. con sede in San Ferdinando, costituita per rogito notaio S. Bruccheri in data 26 maggio 1957, repertorio n. 23443, registro società n. 112, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 1° marzo 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A1841

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 marzo 1999.

Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente «Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge che prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita;

Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti è opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva impossibilità di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;

Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;

A D O T T A

il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri:

Art. 1.

Modalità e condizioni di presentazione delle domande

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dell'avvenuta consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come «regolamento», che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.

3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale dall'art. 7 del regolamento.

12-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 59

4. La domanda deve essere presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura «originale» e «copia», nonché la denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura «originale» e «copia» ripetenti le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. pagine, numerate da pagina 1 a pagina

5. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione di procedibilità della domanda di concessione.

Art. 2.

Valutazione e comparazione delle domande di concessione

1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento.

2. La commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, indicate dall'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 3.

Attribuzione dei punteggi

1. Qualità dei programmi (totale massimo punti 200).

A) Valutazione del piano editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne:

quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;

quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;

quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli a carattere informativo;

quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;

quota percentuale di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale.

Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

B) Valutazione del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi normativi, fino a punti 90, per quanto concerne:

quota percentuale di programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi cinque anni e quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della programmazione prevista;

ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità;

numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.

2. Piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 260).

A) Solidità patrimoniale risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento, fino a punti 40.

B) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata, fino a punti 40.

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione, fino a punti 60.

D) Investimenti destinati all'acquisto e alla produzione di programmi audiovisivi, compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni europee, comprese quelle dei produttori indipendenti, fino a punti 60.

E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche, fino a punti 60.

Le modalità di collegamento degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso consentano un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio più elevato sarà attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nell'ambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

3. Occupazione (totale massimo punti 350).

A) Numero complessivo di addetti al 31 ottobre 1998, così suddivisi:

occupati a tempo determinato;

occupati con contratto di formazione lavoro;

occupati a tempo indeterminato;

giornalisti iscritti all'Albo professionale ai quali è applicato il relativo contratto collettivo di lavoro, fino a punti 170.

B) Indicazioni sulle azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, fino a punti 60.

12-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 59

C) Piano dell'occupazione nell'arco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla lettera A), fino a punti 120.

4. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 190).

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne:

fatturato medio degli ultimi tre anni;

media degli investimenti effettuati nel settore televisivo nell'ultimo triennio;

numero di ore di programmi prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri operatori televisivi italiani o esteri;

quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione effettuata;

quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione trasmessi;

quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli a carattere informativo;

quota percentuale di programmazione di opere europee trasmesse;

per le emittenti che hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari misure adottate per la tutela del consumatore, nonché la correttezza e l'affidabilità dell'attività svolta, tenendo conto, in particolare, delle eventuali violazioni alla normativa di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi pubblicitari di televendita diffusi attraverso l'emittente medesima.

I dati di programmazione della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31 ottobre 1998.

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, fino a punti 50.

Art. 4.

Criteri correttivi al punteggio

1. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.

2. La maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, in maniera inversamente

proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

3. Alle emittenti televisive in ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita ai sensi della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, è assegnata, in maniera inversamente proporzionale all'impegno assunto nella domanda relativamente ai tempi di trasferimento dell'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze terrestri, rispetto al termine di trentasei mesi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

Art. 5.

Rilascio delle concessioni

1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private, sino ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Nel provvedimento di concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie private, nonché le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e la relativa configurazione della rete determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: CARDINALE

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1999
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 300*

99A1892